

TRIBUNALE CIVILE DI TERNI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

**RELATIVAMENTE ALLA ISTANZA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE PRESENTATA DAL SIG. STENTELLA MARCO**

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento:

Ordine degli Avvocati di Terni

Gestore della Crisi:

Avv. Roberta Tarani

Premessa e scopo dell'incarico

La sottoscritta Avv. Roberta Tarani con Studio in Terni, Via XX Settembre 15, CF TRNRRT67C41L117Z, pec roberta.tarani@ordineavvocatiterni.it iscritta all'Ordine degli Avvocati di Terni n. 341,

premessi che

-il sig. Stentella Marco xxxxxxxxxxxxxxxx (da ora anche semplicemente "debitore") ha depositato in data 13 maggio 2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Terni, con l'ausilio della Fondazione Umbra per la prevenzione dell'usura la quale ha deliberato l'apertura in favore del sig. Stentella Marco della pratica sul progetto "tutela del sovraindebitato per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII (all.1);

- con provvedimento reso in data 13 maggio 2024 veniva nominata dal Referente dell'O.C.C. di Terni quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (all.2);

- in data 14 maggio 2024 la sottoscritta ha accettato l'incarico con nota in atti (all.3).

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, D.M. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Terni;

- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Terni è iscritto nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;

- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legata al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legata al debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unita in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta gestore della crisi,

espone

la presente relazione di accompagnamento al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore dell'Organismo di composizione della crisi redatta ai sensi dell'art. 68, c.2, D.LGS 14/2019 con il seguente

INDICE

- 1.1. Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 65 e ss D.Lgs 14/2019 ed attività preliminari del gestore della crisi;
- 1.2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- 1.3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- 1.4. Composizione del nucleo familiare del debitore;
- 1.5. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII);
- 1.6. Spese mantenimento nucleo familiare;
- 1.7. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII);
- 1.8. L'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento;

1.9 Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII);

1.10 L'indicazione presunta dei costi della procedura;

1.11 Esposizione della proposta;

1.12. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

1.13 Soddissfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII);

1.14 Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento;

1.15 valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

1.1 Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 65 e ss D.Lgs 14/2019 ed attività preliminari del gestore della crisi.

La sottoscritta ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) è residente in Terni e che, pertanto, è territorialmente competente per tale procedura il Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 27 CCII (all. 4 - certificato di residenza);
- b) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- c) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- d) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da successivo elenco);
- e) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- f) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Sul punto si precisa che la domanda è stata presentata con l'ausilio anche economico della Fondazione Umbra per la prevenzione dell'usura la quale ha deliberato l'apertura in favore del sig. Stentella Marco della pratica sul progetto "tutela del sovraindebitato" (all.5) ed ha provveduto a sostenere le spese di accesso alla procedura come da fattura allegata alla domanda (all. 6).

La sottoscritta gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso alle banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali (all.7);

- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento (all.8).

La sottoscritta ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte., confermando il contenuto della domanda di apertura della domanda di accesso alla procedura. Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.2 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore stesso, hanno permesso alla sottoscritta gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del sig. Stentella Marco sono riconducibili ad un primo finanziamento contratto dallo stesso per sistemare la casa presa in affitto dall'ATER- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Terni nell'anno 2010 per l'importo di € 245,91 mensili (all.8 bis), per comprare un automezzo necessario per recarsi al lavoro e per sostenere alcune spese odontoiatriche (all.8 ter). In particolare il debitore, come anche dallo stesso dichiarato, ebbe a contrarre il primo finanziamento con la società Italcapital Srl, per Deutsche Bank spa, ora Kruck Italia srl, nell'anno 2011 (all.9), ottenendo in prestito la somma di € 25.454,83, con addebito di interessi per € 17.315,21, da pagarsi in 120 rate di € 437,50, rate che sono state pagate fino all'anno 2014. Ciò in quanto la casa concessa in locazione dall'Ater- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Terni era in cattive condizioni di manutenzione e non idonea alla famiglia del debitore che, all'epoca della sottoscrizione del contratto, aveva già due figli e che di lì a poco sarebbe stata incrementata con la nascita dell'ultimo figlio (anno 2014). Le spese familiari, unitamente al caro vita, inducevano il debitore, nell'anno 2015, a richiedere un

ulteriore finanziamento presso Agos Ducato Spa (poi Banca Ifis ora Marathon SPV srl- all.10), peraltro concesso anche con al sottoscrizione della propria moglie, priva di reddito, per l'importo di 27.730,10, oltre € 2.497,98 per assicurazione facoltativa e € 15.073,90 per interessi, oltre spese per un totale di € 43.082,00, mediante il pagamento di n. 180 rate di € 237,80, necessario a coprire il mancato pagamento del precedente finanziamento che è stato pagato fino a marzo 2016, a seguito della concessione di altro finanziamento presso Compass-Gruppo Mediobanca spa, in data 23/02/2015 (all.11), con cessione del quinto per l'importo di € 21.181,28 oltre interessi per € 17.522,72, oltre spese di gestione per un totale di € 39.120,00 in 120 rate di € 326,00 ciascuna. Successivamente, nell'anno 2017, alla figlia maggiore del debitore sig. xxxxxxxxxxxx veniva diagnosticato un emangioma arteovenoso, trattato chirurgicamente presso la Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi in Firenze (all.12) che comportava la necessità di frequenti trasferte per le visite ed i controlli e che, ad oggi, continuano ad essere fatte, stante la recidiva certificata in data 10/08/2023. La malattia della figlia non ha fatto altro che aggravare la già compromessa situazione economica dell'intero nucleo familiare tanto da spingere il debitore a contrarre un ulteriore finanziamento, con cessione del quinto, nuovamente con la società Compass - Gruppo Mediobanca spa, in data 30/05/2019 (all.13), per l'importo di € 27.766,66, oltre € 12.193,34 per interessi, oltre spese e così in totale € 39.960,00 in 120 rate di € 333,00 ciascuna.

Tali finanziamenti, contratti a partire dal secondo necessario a rifinanziare il precedente, furono tutti destinati al sostentamento delle spese di famiglia, al pagamento delle utenze ed al sostentamento delle spese mediche, tenuto conto che i finanziamenti Compass Gruppo Mediobanca spa sono regolarmente pagati con la cessione del quinto e che la società Marathon SPV srl ha già ricevuto l'importo di € 8.400,00 alla data della presente relazione, somma trattenuta al debitore in busta paga, unitamente alle altre due rate (all.14).

Risulta evidente che tre accantonamenti per un complessivo importo di € 1.079,00, a fronte di una busta paga di € 2.160,00, non consentono alla famiglia il sostentamento vitale.

Mentre al contempo, quanto al requisito della meritevolezza dell'istante, consegue da quanto sopra rilevato che lo stesso abbia contratto i debiti che lo hanno

condotto allo stato di sovraindebitamento con la consapevolezza di potervi fare fronte, adempiendo alle proprie obbligazioni, e che questo non è stato possibile perché sono sopravvenuti fatti nuovi ed imprevedibili. Ed inoltre emerge, soprattutto in relazione ai debiti Compass spa, che sia stato pagato quasi per intero il capitale, risultando da pagare prevalentemente solo interessi. Quindi, non risulta che l'istante abbia agito in malafede o che abbia contratto le obbligazioni con colpa grave o dolo. Ne consegue che, l'istante deve ritenersi meritevole ai fini dell'applicazione della presente procedura per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

1.3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII.

Come già riferito, le circostanze che hanno generato la incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono dovute ad una serie di eventi collegati alla vita familiare ed al suo sostentamento. Il primo ricorso al finanziamento venne fatto, come riferito dal ricorrente, per sistemare la casa concessa dall'Ater- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Terni che non era consona per essere abitata. Tali spese vennero fatte in economia, con il solo scopo di evitare ulteriori carichi in capo alla famiglia. Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto ad una esistenza dignitosa. Si aggiunge a ciò anche la tutela al diritto alla salute, posto anche la malattia della figlia maggiore e la necessità di sostenere cure presso altra Regione.

Anche sotto tale profilo, la sottoscritta ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore, prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento. Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari hanno aggravato. Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Stentella Marco, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi, alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il

debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno “stato di sovraindebitamento”.

1.4. composizione del nucleo familiare del debitore.

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (all.15), risulta composto da:

debitore:

1) Stentella Marco xxxxxxxxxxxxxxxx, coniugato, operaio.

Familiari del debitore:

2) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, coniuge, disoccupata;

3) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, figlia del debitore, studente;

4) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, figlio del debitore, studente;

5) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, figlio del debitore, studente.

1.5. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII).

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio nella disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dalla sottoscritta gestore e tenuto conto che il ricorrente non è proprietario di beni immobili (all.7). Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

a) reddito da lavoro dipendente:

Il debitore è dipendente della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dal 12/03/2002 e ricopre la mansione di operaio, con un reddito medio netto di circa € 2.100,00 lorde per 14 mensilità. Su tale importo gravano due cessioni del quinto per € 659,00 complessive, oltre una trattenuta per un pignoramento presso terzi per l'importo di € 420,00.

Il sig. Stentella Marco si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa. Sul punto si precisa che il sig. Stentella

Marco è un soggetto che ha vissuto la propria vita, dall'età di 9 anni e fino alla maggiore età, presso un Istituto per minorenni ubicato in Terni – Zona Fiori, con tutte le conseguenze relative in ordine al disagio nell'affrontare poi la vita sociale (all.16)

b) patrimonio mobiliare:

- Autovettura Modello Nissan Qashqai targata DT705RH, alimentazione diesel, immatricolata nell'anno 2009, km percorsi 209.241 del valore approssimativo di € 3.000,00. Sul punto si dichiara che la sottoscritta gestore ha provveduto a visionare il mezzo sopra indicato e che, stante anche lo stato di cattiva manutenzione della stessa, conferma il valore approssimativo del mezzo. Si precisa che tale mezzo è necessario, secondo quanto riferito dal debitore, per permettere allo stesso di recarsi al lavoro fuori città e per consentire gli spostamenti in relazione alle visite mediche che deve effettuare periodicamente la figlia (all.16);

- Motociclo marca Piaggio 125 targato BM76740, alimentazione benzina, immatricolato anno 2004, km percorsi 144.328, del valore approssimativo di € 100,00. Sul punto si dichiara che la sottoscritta gestore ha provveduto a visionare il mezzo sopra indicato e che, stante anche lo stato di cattiva manutenzione della stessa, conferma il valore approssimativo del mezzo (all.17);

c) attività finanziarie:

Il debitore è titolare di un conto corrente n.xxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Monte dei Paschi di Siena- filiale di Terni - che, alla data del 27/07/2024, evidenzia una giacenza di euro 103,71 (all.18).

1.6. spese mantenimento nucleo familiare.

Con riferimento alle spese occorrenti per il sostentamento della famiglia, il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare, che indica quali spese necessarie l'importo di € 3.035,09 (all.1):

Con riferimento al reddito mensile a disposizione del debitore, parametrato su 12 mensilità, lo stesso ammonta a circa € 3.088,00 netto, senza tenere conto delle cessioni e delle trattenute per pignoramento presso terzi (che complessivamente ammontano a € 1.079), si è giunti alla quantificazione di detto reddito mensile,

seppure con qualche arrotondamento, partendo dall'importo netto mensile ad oggi disponibile, è pari complessivamente a € 2.100,00 per 14 mensilità.

In tal modo si ottiene *il reddito mensile disponibile per il piano di ristrutturazione dei debiti* proposto dal debitore.

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore, appaiono congrue nella diversa misura di € 2.500,00, in relazione alle effettive esigenze di mantenimento del debitore e della propria famiglia composta dalla moglie e da tre figli a carico, così come documentato (all.18 bis). Ciò si evince anche dall'analisi dei dati Istat 2022, riguardanti il nucleo familiare del debitore, visto che la soglia di povertà assoluta calcolata sulla base del nucleo familiare del debitore è pari a € 2.268,38 e che una famiglia italiana di quattro persone spende circa € 3.379,44 per il proprio fabbisogno (fonte:www.istat.it/archivio).

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 3.088,00 e detratte le spese per il decoroso sostentamento che questo gestore ritiene congrua, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata in difetto è pari a euro 500.

1.7. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII).

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura:

Elenco dei creditori fornito dal debitore (all.26):

- Agenzia Riscossione (bolli auto) € 1.317,44
- Marathon srl - € 36.347,86
- Italcapital srl € 50.106,45
- Compass Spa - € 23.289,59
- Compass Spa - € 17.608,84
- ATER - € 983,64

Le posizioni debitorie complessive del sig. Stentella Marco vengono poi di seguito riportate ove le stesse vengono suddivise tra “spese in prededuzione”, “debiti privilegiati” e “debiti chirografari”.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie a seguito di circolarizzazione:

1. Gestore avv. Roberta Tarani, importo complessivo € 3.919,78 oltre cassa, a titolo di compenso, effettuata secondo i parametri minimi di cui al d.m. n. 202/2014 e salvo diversa determinazione giudiziale, in prededuzione (all.19);
2. Marathon SPV srl – per Agos Ducato Spa- con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, contratto n. 53495681 del 09/12/2015, somma concessa € 27.730,10, richiedente la somma complessiva di € 36.347,86, giusto atto di pignoramento notificato in data 19/09/2023. Si precisa che la sottoscritta è in possesso di alcune quietanze di pagamento che dimostrano che sono state pagate n.7 (all.20). Il creditore non ha dato riscontro a seguito della circolarizzazione effettuata dalla sottoscritta, creditore chirografario;
- 3) Italcapital srl – mandante Kruck Italia srl con sede in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, credito ceduto per cartolarizzazione da Deutsche bank Spa in data 22/06/2017, rapporto n. 4621625, somma concessa € 25.454,83 – interessi € 17.315,21, richiedente la somma complessiva di € 46.721,31 a titolo di capitale e € 3.442,14 per spese legali maturate a seguito di precisazione del credito in data 10/06/2024. In relazione a tale debito risulta che è stato notificato al datore di lavoro atto di pignoramento presso terzi in data 10/02/2023. Si precisa che la sottoscritta è in possesso di alcune quietanze di pagamento che dimostrano che sono state pagate le rate pattuite fino all'anno 2014 (all.21), creditore chirografario (all.22).
- 4) Compass – gruppo Mediobanca spa- con sede legale in Milano, via Caldera n.21/D, contratto del 23/02/2015, somma concessa € 21.181,28 – interessi imputati € 17.522,72, richiedente la somma complessiva residua di € 23.289,59 in corso di pagamento con cessione del quinto, creditore chirografario, dettaglio al 03/05/2024, somma non confermata a seguito di circolarizzazione;
- 5) Compass – gruppo Mediobanca spa, con sede legale in Milano, Via Caldera n.21/D, contratto del 30/05/2019, somma concessa € 27.766,66 – interessi imputati € 12.193,34, richiedente la somma complessiva residua di € 17.608,84 in

corso di pagamento con cessione del quinto, creditore chirografario, somma non confermata a seguito di circolarizzazione;

6) Agenzia delle Entrate Riscossione – somma richiesta € 1.317,44 alla data del 06/06/2024 a seguito di iscrizione a ruolo per violazioni codice della strada, tassa automobilistica e tari (all.24);

7) Agenzia delle Entrate- la stessa ha comunicato che non vi sono carichi da iscrivere a ruolo (all.25);

8) ATER – somma da corrispondere € 983,64 pari a 4v mensilità impagate.

1.8. Indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento

Onde valutare correttamente tale aspetto (introdotto dal Legislatore con la novella del D.L. 137/2020), occorre ricordare come l'obbligo di valutazione del merito creditizio incombe sull'istituto finanziatore ex art. 124 bis T.U.B., secondo cui *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.”*

Preme evidenziare come il Legislatore, con la novella surrichiamata, abbia richiesto all'istituto finanziatore di tener *“conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.”*

A tal fine, è sempre il Legislatore a prevedere che *“Si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.”*

Orbene, per quanto qui d'interesse, si procederà a scrutinare in ordine cronologico, sulla base del criterio legale anzidetto, i vari contratti di finanziamento accesi dagli odierni istanti.

Si precisa altresì che lo stipendio base percepito dal Sig. Stentella Marco nel periodo di riferimento ammontasse ad € 2000 mensili parametrato a 12 mensilità.

1) Finanziamento Italcapital srl (Deutsche Bank Spa, procuratore Kruk Italia srl) - all.9

Cominciando l'analisi dall'obbligazione più risalente tra quelle che rilevano ai fini del presente piano, si precisa che il debitore ebbe a stipulare un contratto di finanziamento in data 28.08.2011 con Deutsche Bank Spa del valore di € 25.454,83 mediante pagamento rateale di 120 rate dell'importo di € 437,50 ciascuna con addebito di interessi per € 17.315,21, rate che sono state pagate fino all'anno 2014.

Per quanto concerne il predetto finanziamento pare essere soddisfatto il criterio del merito creditizio, giacché lo stipendio percepito dallo stesso (pari a circa € 2.000 mensili), al netto della rata mensile del mutuo, permette(va) al debitore di mantenere “un dignitoso tenore di vita”, secondo il criterio previsto dal Legislatore (si precisa che l'assegno sociale per il 2011 era pari ad € 417,03).

Tale circostanza può meglio essere apprezzata avvalendosi della seguente tabella:

A) Assegno sociale anno 2011	€ 417,03
Componenti del nucleo familiare	4
B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,85
C) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B = C € 411,53 x 2,04 = € 839,52	€ 839,52
D) Rata mensile del finanziamento	€ 437,50

E) Reddito mensile percepito	€ 2000,00
F) Capacità reddituale disponibile (E – D) 2000,00 – 437,50 = 1.562,50	€ 1.562,50

Come si evince dal prospetto di cui sopra, la capacità reddituale disponibile del nucleo familiare (F), al netto della rata mensile del mutuo (D), risulta superiore rispetto all'importo previsto dalla Legge (C), motivo per cui risulta soddisfatto il criterio della valutazione del merito creditizio per quanto concernente il Finanziamento originariamente contratto con Deutsche Bank Spa (all.29- busta paga anno 2011).

2) Prestito Agos Ducato Spa (ora Marathon SPV srl) - all. 10

In data 09/12/2015 il debitore otteneva un prestito personale dalla Agos Ducato Spa, peraltro concesso anche con la sottoscrizione della propria moglie, priva di reddito, per l'importo di 27.730,10, oltre € 2.497,98 per assicurazione facoltativa e € 15.073,90 per interessi, oltre spese per un totale di € 43.082,00, mediante il pagamento di n. 180 rate di € 237,80, necessario a coprire il mancato pagamento del precedente finanziamento e pagato fino a marzo 2016,

Per verificare se in questa operazione di prestito l'Ente finanziatore abbia ottemperato alla valutazione del merito creditizio secondo l'art. 124 bis T.U.B. si veda l'allegata tabella:

A) Assegno sociale anno 2015	€ 448,52
Componenti del nucleo familiare	5
B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone)	2,04
C) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B = C	€ 914,98

448,52 x 2,04 = 914,98	
D) Reddito mensile percepito	€ 2.186,85
E) Reddito mensile al netto delle rate mensili per i mutui/finanziamenti precedenti € 2.186,85 – € 437,50 = € 1.749,35	€ 1.749,35
F) Rata mensile del mutuo in oggetto	€ 237,80
G) Capacità reddituale disponibile (E – F) € 1.749,35 - € 237,80 = € 1.511,55	€ 1.511,55

Orbene, alla luce delle operazioni di calcolo riassunte nella tabella suesposta, in applicazione dei criteri previsti dall'attuale normativa, può inferirsi che il criterio della valutazione del merito creditizio sia stato osservato dall'Istituto finanziatore di cui all'oggetto (all.30 – busta paga anno 2015).

3) Finanziamento Compass spa (all.11)

In data 23.02.2015, il debitore accedeva ad un finanziamento con l'Ente creditore *de quo* per il valore di € 21.181,28 oltre interessi per € 17.522,72, oltre spese di gestione per un totale di € 39.120,00 in 120 rate di € 326,00 ciascuno, con cessione del quinto dello stipendio.

Applicando gli anzidetti criteri si ha:

A) Assegno sociale anno 2015	€ 448,52
Componenti del nucleo familiare	5
B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone)	2,04
C) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B = C	€ 914,98

$€ 448,52 \times 2,04 = € 914,98$	
D) Reddito mensile percepito	€ 2.186,85
E) Reddito mensile al netto delle rate mensili per i mutui/finanziamenti precedenti $€ 2.186,85 - € 437,50 - € 237,80 = € 1.511,55$	€ 1.511,55
F) Rata mensile del mutuo in oggetto	€ 326,00
G) Capacità reddituale disponibile (E – F) $€ 1.511,55 - € 326,00 = € 661,12$	€ 1.185,55

Orbene, alla luce delle operazioni di calcolo riassunte nella tabella suesposta, in applicazione dei criteri previsti dall'attuale normativa, può riferirsi che il criterio della valutazione del merito creditizio sia stato osservato dall'Istituto finanziatore di cui all'oggetto.

4) Prestito personale Compass spa

In data 30/05/2019, il debitore otteneva sempre da Compass spa un prestito personale dal valore di € 27.766,66, oltre € 12.193,34 per interessi, oltre spese e così in totale € 39.960,00 in 120 rate di € 333 ciascuna, con cessione del quinto dello stipendio.

Per quanto concerne il merito creditizio si veda il seguente prospetto:

A) Assegno sociale anno 2019	€ 458,00
Componenti del nucleo familiare	5
B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone)	2,04
C) Spese del nucleo familiare per mantenere un	€ 934,40

dignitoso tenore di vita:	
$A \times B = C$	
$\text{€ } 458,04 \times 2,04 = \text{€ } 934,40$	
D) Reddito mensile percepito	€ 2.186,85
E) Reddito mensile al netto delle rate mensili per i mutui/finanziamenti precedenti $\text{€ } 2.186,85 - \text{€ } 437,50 - \text{€ } 237,80 - \text{€ } 326,00 = \text{€ } 1.185,55$	€ 1.185,55
F) Rata mensile del mutuo in oggetto	€ 333,00
G) Capacità reddituale disponibile (E – F) $\text{€ } 1.185,55 - \text{€ } 333,00 = \text{€ } 852,55$	€ 852,55

Come si evince dallo schema suesposto, il criterio previsto dalla normativa vigente **non risulta essere stato soddisfatto (all.31- busta paga 2019).**

1.9. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII).

Dai riscontri effettuati dalla sottoscritta gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc) ed il debitore ha dichiarato di non avere compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni (all.27).

1.10. Indicazione presunta dei costi della procedura.

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi € 5.749,14 ed afferiscono a:

- compenso Gestore O.C.C. € 3.919,78, oltre cassa previdenza;

- pec della procedura € 60,00 oltre Iva di Legge e pertanto € 73,20;
- gestione conto corrente della procedura € 100,00 circa l'anno per dieci anni;
- imposta di registro su sentenza di omologa euro € 300,00;
- oneri vari euro € 300,00;

1.11. Esposizione della proposta.

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCIL.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone di destinare € 500,00 mensili, per un totale di € 60.000,00 per 10 anni per il soddisfacimento dei creditori, su un conto dedicato alla procedura e con versamento diretto da parte del datore di lavoro.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante:

b. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito.

- Costi della procedura, pari ad € 5.749,14, con soddisfazione al 100% in 10 anni decorrenti dall'omologa;
- Agenzia delle Riscossione, pari ad € 1.317,44, con soddisfazione al 100% in 10 anni decorrenti dall'omologa;
- Fondo rischi, pari ad € 2.000,00, accantonamento al 100% in dieci anni;
- Totale creditori privilegiati € 9.066,58
- Residuo per i creditori chirografari € 50.933,42;
- Creditori chirografari, pari ad € 128.393,38;
 - Marathon spv € 36.347,86;

- Italcapital srl € 50.163,45;
- Compass spa € 23.289,59;
- Compass spa € 17.608,84;
- ATER – Terni € 983,64

I creditori chirografari sono collocati in una unica classe e saranno soddisfatti per il 39,66 %.

La quota del fondo rischi che non sarà utilizzata durante la fase esecutiva della procedura sarà interamente devoluta in favore dei creditori chirografari.

Si precisa altresì che, qualora il Fondo antiusura provvederà a farsi carico, in tutto o in parte, delle spese prededucibili, come riferito alla sottoscritta, tali costi saranno ripartiti ulteriormente tra i creditori.

1.12. Valutazione dell'alternativa liquidatoria.

Con la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, il debitore mette a disposizione dei propri creditori la somma totale di € 60.000,00 che scaturisce dalla somma mensile di € 500,00, devoluta per 10 anni.

Nel caso di procedura di liquidazione controllata la somma massima disponibile per il ceto creditorio sarebbe pari ad € 18.000,00 che scaturisce dalla somma mensile di € 500,00 per il tempo massimo di 36 mesi, oltre € 103,71 per saldo conto corrente.

Il valore commerciale del ciclomotore e dell'automezzo, valutati in € 3.100,00 circa, appare irrilevante nella valutazione della convenienza dell'alternativa procedura liquidatoria.

1.13. Soddifacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII).

La scrivente gestore della crisi ha accertato che, allo stato, non sono presenti creditori che hanno il proprio credito assistito da una delle cause di prelazione.

61.14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento.

La sottoscritta gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;

- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII ed esame istanza applicazione misure protettive.

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII), è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile. Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc).

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- 1) domanda completa con le dichiarazioni dell'elenco dei creditori e dei beni posseduti;
- 2) bollette utenze;
- 3) busta paga;
- 4) certificazione unica anni 2021-2022 e 2023;
- 5) contratti di finanziamento banche e finanziarie;
- 6) certificato stato di famiglia e residenza;
- 7) dichiarazioni autografe.

In merito poi alla istanza di applicazione delle Misure Protettive e Cautelari proposta dal debitore risulta dagli atti messi a disposizione alla sottoscritta che il debitore stia subendo una serie di azione esecutive individuali da parte dei propri creditori che rischiano di vanificare gli sforzi per affrontare la crisi da Sovraindebitamento. In particolare, lo stipendio dell'istante risulta ridotto di tre voci: due cessioni del quinto dello stipendio (Compass spa) ed una trattenuta di 1/5 per pignoramento promosso dalla Italcapital srl, come sopra specificato. Di conseguenza, il debitore nel ricorso chiede al Tribunale adito, quale misura protettiva prevista ai sensi dell'art.70 comma 4 del D.lgs. 12.10.2019 n.14 e s.m.i., che venga disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari, (proposte, o che potrebbero essere proposte) in quanto la prosecuzione delle stesse pregiudicherebbe la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei Debiti così come sopra esposto. In effetti, la concessione delle misure Protettive appare, nel caso concreto, uno strumento fondamentale ed assai utile per conservare i crediti che devono servire alla realizzazione del Piano proposto.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la sottoscritta gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore.

Per tali motivi la sottoscritta gestore

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Si attesta che tutte le copie sottoscritte dal debitore sono copie conformi agli originali in possesso della scrivente.

Con Osservanza.

Allegati:

- 1) domanda di accesso OCC;
- 2) nomina gestore;
- 3) accettazione nomina;
- 4) certificato di residenza;
- 5) delibera accesso fondo antiusura;
- 6) fattura accesso domanda OCC;
- 7) visura catastale;
- 8) precisazione posizioni finanziarie;
- 8 bis) contratto di affitto;
- 8 ter) dichiarazione autografa cause indebitamento;
- 9) finanziamento Italcapital srl;
- 10) finanziamento Agos spa;
- 11) finanziamento Compass spa del 23/02/2024;
- 12) documentazione medica Sig. Stentella Sharon;
- 13) finanziamento Compass spa del 30/05/2019;
- 14) buste paga;
- 15) stato di famiglia;
- 16) libretto autovettura;

- 17) libretto motociclo;
- 18) estratto conto corrente;
- 18 bis) spese familiari;
- 19) nota spese gestore;
- 20) quietanze pagamento Agos spa;
- 21) quietanze pagamento Italcapital srl;
- 22) precisazione reddito Kruck srl;
- 23) dichiarazione autografa moglie debitore;
- 24) precisazione credito Agenzia Riscossione;
- 25) precisazione credito agenzia entrate;
- 26) elenco creditori sottoscritto dal debitore;
- 27) dichiarazioni autografe debitore;
- 28) certificazione unica redditi 2020-2021 e 2022;
- 29) busta paga anno 2011;
- 30) busta paga anno 2015;
- 31) busta paga anno 2019;
- 32) circolarizzazione domanda;
- 33) precisazione credito ater.

Terni 24 luglio 2024.

Il gestore OCC
Avv. Roberta Tarani